



COMUNE DI PONTREMOLI
Provincia di Massa Carrara

REGOLAMENTO PER LA CONCESSIONE DELLE
CIVICHE DICHIARAZIONI DI BENEMERENZA

**Approvato con deliberazione del Consiglio comunale
n.3 del 14.02.2008**

in vigore dal 28.02.2008

Art. 1

Il Comune di Pontremoli, interprete dei desideri e dei sentimenti della Cittadinanza, istituisce speciali segni di benemerenzza al fine di indicare alla pubblica estimazione l'attività di tutti coloro che abbiano in qualsiasi modo contribuito a rendere migliore la vita dei singoli e della Comunità e ad elevare il prestigio della Città.

Art. 2

I segni di benemerenzza sono destinati a premiare le persone, gli Enti o le Associazioni e gli organismi che, nell'ambito cittadino, si siano particolarmente distinti nel campo delle scienze, delle lettere, delle arti, della comunicazione, dell'industria, del lavoro, dello sport, dell'assistenza, delle iniziative filantropiche, della collaborazione all'attività della Pubblica Amministrazione o che si siano distinti per atti di coraggio e di abnegazione in nome di valori di umanità e solidarietà.

In casi particolari, le dichiarazioni possono esser conferite alla memoria.

Art. 3

Le civiche dichiarazioni assumono la forma di targa e attestato di civica benemerenzza.

Art. 4

Le civiche dichiarazioni sono conferite solennemente di norma il 31 gennaio di ogni anno, ricorrenza della festività di S.Geminiano, Patrono della Città.

Art. 5

La concessione e la forma delle civiche dichiarazioni è deliberata dai membri della Giunta Comunale con i Capigruppo Consiliari.

Art. 6

Le proposte di concessione potranno essere formulate da membri della Giunta, del Consiglio comunale, da Enti e da singoli cittadini.

Le indicazioni, corredate dai necessari elementi informativi, dovranno essere depositate presso la Segreteria Generale del Comune di Pontremoli entro il 31 dicembre di ogni anno.

Art. 7

Le civiche dichiarazioni da conferirsi non potranno di norma superare ogni anno il numero di tre.

Art. 8

Le civiche dichiarazioni sono consegnate unitamente ad un certificato, sottoscritto dal Sindaco e dal Segretario Generale, recante un numero progressivo corrispondente a quello riportato sul registro delle concessioni, conservato a cura dell'Ufficio Segreteria Generale del Comune.

Art. 9

Incorre nella perdita della civica dichiarazione l'insignito che se ne renda indegno: il provvedimento di revoca della relativa concessione è adottato dalla Giunta Comunale su proposta del Sindaco.

Art. 10

In via transitoria e per la prima applicazione del presente regolamento, relativamente all'anno 2008, si deroga alla scadenza prevista dal II^ comma dell'art. 6.